PARERE LEGALE

OGGETTO: realizzazione di impianti distribuzione carburanti in zone disciplinate dall'art. 97 delle NTA del Piano Operativo

È stato chiesto dal Direttore del Servizio Pianificazione Urbanistica un parere legale avente ad oggetto la realizzazione di impianti distribuzione carburanti in zone disciplinate dall'art. 97 delle NTA del Piano Operativo.

Con il quesito si chiede di conoscere quale sia l'articolo delle NTA del vigente P.O. che prevale, ovvero:

-se l'Art. 97 Attrezzature della mobilità: parcheggi, che sostanzialmente prevede per l'area in oggetto la realizzazione di un parcheggio ad uso pubblico;

—o se l'Art. 131 bis Impianti di distribuzione carburanti, che disciplina – tra l'altro – la localizzazione dei nuovi impianti ed i relativi divieti, tra i quali non sono ricomprese le aree a servizi (parcheggi).

L'Art. 131 bis, intitolato "Impianti di distribuzione carburanti", stabilisce quanto segue:

"I. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti è consentita lungo i tracciati stradali classificati ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs 285/1992 - nuovo Codice della Strada - quali strade extraurbane principali (B), strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di quartiere (E). E' comunque vietata l'istallazione all'interno degli Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione sia interni che esterni al centro storico del capoluogo (artt. 28, 29 e 30 delle presenti norme), degli ambiti a bassa trasformabilità esito di processi unitari a carattere identitario (art. 31 delle presenti norme) e degli Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana (art. 32 delle presenti norme) oltre che all'interno delle zone sottoposte a tutela di cui alla sezione seconda delle presenti norme "Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia" (artt. da 58 a 64) e lungo il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle."

La norma, dunque, consente in via generale l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti lungo i tracciati stradali classificati ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs 285/1992 - nuovo Codice della Strada - quali strade extraurbane principali (B), strade extraurbane secondarie (C) e strade urbane di quartiere (E).

Pertanto lungo tali strade è sempre prevista l'installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti.

La stessa norma poi stabilisce quali siano le zone per le quali, anche se siano ubicate lungo i tracciati stradali sopra menzionati, è comunque vietata l'istallazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti:

- all'interno degli Ambiti a bassa trasformabilità di antica formazione sia interni che esterni al centro storico del capoluogo (artt. 28, 29 e 30 delle presenti norme),
- all'interno degli ambiti a bassa trasformabilità esito di processi unitari a carattere identitario (art. 31 delle presenti norme),
- all'interno degli Ambiti a media trasformabilità non specializzati della mixité urbana (art. 32 delle presenti norme),

- all'interno delle zone sottoposte a tutela di cui alla sezione seconda delle presenti norme "Disciplina delle aree di rispetto e salvaguardia" (artt. da 58 a 64) e lungo il tracciato del Raccordo Autostradale Arezzo-Battifolle."

Pertanto la norma è chiara nel consentire in via generale la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione carburante lungo determinati tracciati stradali, indipendentemente dalla destinazione specifica delle relative aree, ad esclusione di alcune zone precisamente determinate.

Fra le zone in cui è vietata la realizzazione di nuovi impianti non sono contemplate quelle di cui all' *Art. 97 Attrezzature della mobilità: parcheggi*.

Si può quindi concludere che gli impianti di distribuzione carburanti si possono realizzare nelle zone disciplinate dall'art. 97 delle NTA del PO alle condizioni di cui all'art. 131 bis delle NTA del PO.

Arezzo, lì 7 febbraio 2025

Avv. Stefano Pasquini